

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1818

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RAMPONI**

Modifica all'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il ruolo e le funzioni dei segretari comunali e provinciali

Presentata il 22 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La riforma dei procedimenti amministrativi e il processo di semplificazione amministrativa in atto da qualche anno vedono coinvolti gli enti locali su più fronti; alcuni compiti e funzioni prima svolti dallo Stato sono ora a carico degli enti locali che, a fronte di un aumento delle incombenze, non hanno un riscontro proporzionale in termini di risorse finanziarie.

La legge finanziaria per il 2001, inoltre, ha previsto una riduzione dei trasferimenti agli enti locali, che si trovano quindi costretti a reperire le risorse finanziarie loro occorrenti con la fiscalità locale e, di fatto, ad aumentare la pressione fiscale sui propri cittadini.

Esistono però alcuni margini di manovra sui compiti e sulle attribuzioni che,

nell'ambito della semplificazione amministrativa potrebbero consentire a comuni e province di non aumentare la pressione fiscale locale, mantenendo alta la qualità dei servizi.

Allo stato attuale, infatti, mentre ai cittadini viene sottratto l'onere dell'autentica di firma e della fornitura di certificati per gran parte degli adempimenti burocratici, rimane a carico degli stessi cittadini l'obbligo dell'autentica presso un notaio in occasione del trasferimento di proprietà di beni mobili registrati; tale incombenza potrebbe essere facilmente espletata anche presso i comuni senza aggravio alcuno, anzi con soddisfazione degli utenti.

Operano infatti presso le amministrazioni locali elevate professionalità e par-

ticolari figure professionali, che potrebbero benissimo espletare tali funzioni.

In sostanza, attribuendo ai comuni ed alle province le funzioni di autenticazione e certificazione nei passaggi di proprietà (con gli ulteriori adempimenti di legge) dei beni mobili regi-

strati, si verrebbero ad attribuire ai medesimi, indirettamente, risorse da destinare, in via principale, al miglioramento della viabilità locale e della segnaletica stradale.

A tale scopo è diretta la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 4, lettera *c*) dell'articolo 97 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « può inoltre svolgere le funzioni di ufficiale rogante nei trasferimenti di proprietà di beni mobili registrati; ».

ART. 2.

1. Al servizio di cui all'articolo 1 si applicano le tariffe previste dalla legge ed i relativi proventi sono interamente attribuiti al comune, che ne assicura la destinazione, in via prioritaria, per il finanziamento di interventi di miglioramento della viabilità locale, della segnaletica e della sicurezza stradale in genere.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0019250